



COMUNE DI PANTIGLIATE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale 10 – 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154
Settore ragioneria entrate e tributi - Tel.: 029068861; Fax: 02906886210; e - mail: ragioneria@comune.pantigliate.mi.it

Articolo 181 DL n. 34/2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio Occupazione suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio

Il DL n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio, prevede, all'art. 181, l'esonero parziale dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l'utilizzo di suolo pubblico.

L'esonero dal pagamento Tosap è previsto per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.

La disposizione in commento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.

Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

A tal fine, si ricorda che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della legge n. 287/1991:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'esonero trova applicazione con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre.

La norma in commento - sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo – per un periodo transitorio che va dal 1 maggio al 31 ottobre p.v. - una procedura "speciale" che ritiene sufficiente, per l'emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via telematica, all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 642/1972.

Si sottolinea come ovviamente rimangano ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.

Il Comune emetterà un provvedimento concessorio, accettando una semplice comunicazione secondo il fac-simile predisposto.